



Spett.le  
**Commissione II (Giustizia)**  
Camera dei Deputati

### **CONTRIBUTO SCRITTO**

**in merito alle proposte C.73 COSTA, C.271 MORRONE, C.338 MELONI e C.528 MULÈ  
recanti disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**

L'Associazione Nazionale Forense, risponde con favore alla richiesta di invio di un contributo scritto in merito alle proposte di legge in oggetto, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, attualmente in corso d'esame in sede referente, al fine delle opportune valutazioni da parte dei deputati e chiede sin d'ora anche di essere audita da codesta Commissione su tale tema.

Le proposte di legge oggi in esame riprendono i contenuti di una proposta di legge già esaminata nel corso della legislatura e che era stata anche approvata in prima lettura alla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2021.

Nella scorsa legislatura, l'Associazione Nazionale Forense aveva già fatto conoscere proprie osservazioni sui contenuti di questa proposta, nel corso del suo percorso parlamentare. Oggi come allora A.N.F. ritiene che sia necessario apportare delle modifiche al testo in discussione.

La proposta di legge in esame contiene indubbiamente alcuni elementi idonei ad apportare dei miglioramenti all'attuale disciplina contenuta nella legge professionale (dell'art. 13-*bis* della Legge 31 dicembre 2021, n. 247) in particolare evidenziamo, con favore le seguenti previsioni:

- a) di un'articolata disciplina della nullità di pattuizioni che contengano condizioni inique a danno dei professionisti, imposte da contraenti forti (art. 3);
- b) del diritto del professionista a richiedere la rideterminazione giudiziaria del compenso non equo e anche ad ottenere un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno (art. 4);

- c) dell'applicazione della disciplina dell'equo compenso anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica (art. 2, comma 3);
- d) che il parere di congruità emesso dall'ordine e dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista possa acquisire direttamente efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
- e) di un'azione di classe a tutela di diritti individuali omogenei di professionisti che può essere proposta dalle associazioni maggiormente rappresentative ovvero dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati (art. 9).

\*

Tuttavia i testi esaminati contengono invero **una serie di criticità** che necessitano di interventi correttivi. In particolare riteniamo di dover evidenziare che:

- appare del tutto iniqua la previsione di **possibili sanzioni disciplinari** a carico dei professionisti che abbiano accettato compensi sotto la soglia dei parametri forensi (**art. 5, comma 6**), senza che la possibilità di sanzioni sia espressamente limitata ai soli casi di concorso attivo alla definizione di patti non equi, escludendo le ipotesi in cui dei professionisti siano costretti ad accettare un compenso non equo.

Una simile previsione produrrebbe la conseguenza paradossale di colpire ulteriormente dei professionisti che subiscano il potere negoziale di contraenti forti e quindi di fatto di sanzionare la parte lesa;

- appare poi incomprensibile e del tutto incoerente la previsione che demanda **agli ordini professionali il compito di concordare dei modelli standard** di convenzione sui compensi dei professionisti (**art. 6**), dato che attribuirebbe una funzione di negoziazione collettiva a enti che non hanno competenze al fine della contrattazione di convenzioni in termini peggiorativi rispetto ai parametri ministeriali, sull'applicazione dei quali devono invece vigilare;
- per altro verso, le disposizioni previste a tutela dei professionisti necessiterebbero di essere estese, al fine di evitare che restino esclusi dall'applicazione della legge, alcuni contraenti forti come, ad esempio, le società di riscossione e le società di cartolarizzazione di crediti bancari e relativi *servicer*, estendendo la tutela anche ai meri domiciliatari, che talvolta sono

costretti a loro volta ad accettare incarichi da altri avvocati condizioni inique e non dignitose.

L'Associazione Nazionale Forense, quindi, auspica che il dibattito parlamentare porti a una revisione delle proposte di legge in esame, che consenta di correggere le criticità evidenziate.

Nel ringraziare per l'opportunità offerta, si chiede di essere convocati in audizione ove ce ne sia la possibilità.

Con osservanza.

Roma, 25 novembre 2022

ANF - Associazione Nazionale Forense

Il Segretario Generale

*Avv. Giampaolo Di Marco*  
